CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A SOLLIEVO DEI DANNEGGIALI DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908

Art. 4

IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Sono applicabili a tutte le opere da eseguirsi per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908 le disposizioni dell'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Versione in vigore dal 12 gennaio 1909, non più in vigore dal 5 agosto 1919 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiali dal terremoto del 28 dicembre 1908
Estremi	Legge 12 gennaio 1909, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-a-sollievo-dei-danneggiali-dal-terremoto/art-4-il-d-p-r-8-giugno-2001-n-327-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it